

Coppola Raffaele, Ezio M. Lavorano (a cura di), *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca Giureconsulto*, Atti del Convegno Nazionale di Studio. Venosa, 5-6 dicembre 2014, Osanna Edizioni, Venosa, 2016, pp. 169.

A lettura ultimata delle pagine di questo volume, che raccoglie gli atti di un convegno di studio, rimangono sottolineate le declinazioni del pensiero del grande giurista, nato a Venosa nel 1614 e morto a Roma nel 1683, circa tre figure che si proiettano sullo scenario politico-giuridico: il Principe, il Giurista, i Ministri e Magistrati.

Il Principe innanzitutto. Il De Luca, uomo delle istituzioni, consigliere delle supreme autorità politiche, manifesta nei suoi scritti un atteggiamento antimachiavellico, lontano però – se non diverso – da quello di ispirazione gesuitica, che appare più precisamente volto al superamento della pura ragione di Stato così come teorizzata dalla speculazione filosofico-politica che segna l'età moderna. Mostra infatti di non condividere l'idea tutta nuova di una prevalenza della politica sul diritto, di un primato della prima, con le sue motivazioni, sulla ricerca della giustizia. Per lui la ragione dell'agire del Principe è nient'altro che la giustizia e il diritto ne costituisce lo strumento necessario ed insostituibile. Sotto questo profilo appare riproporre, ancorché con accentuazioni ammodernate, il pensiero medievale sviluppatosi a livello teologico e giuridico; in particolare le teorizzazioni della grande speculazione canonistica classica, arricchita dall'apporto del diritto romano.

Si tratta di una speculazione che appare bene lumeggiata nel contributo di Alessandro Dani, *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, p. 113 ss., il quale giustamente richiama – tra l'altro – l'attenzione sulla chiara distinzione che nel pensiero del giurista venosino è fatta tra la figura del Principe e quella, da tenere ben distinta, del tiranno. Illuminante al riguardo una pagina de *Il principe cristiano pratico*, nella quale De Luca scrive che «il Principe desidera e procura principalmente il ben pubblico, e la vita felice de' sudditi, antepoendolo agl'interessi e comodi privati, mentre il Principato non è introdotto per altro, che per meglio conservare la vita civile e felice de' popoli, facendo le parti di buon marito della Repubblica e di buon padre de' sudditi, che all'incontro il tiranno principalmente desidera e cerca l'utile, e l'interesse proprio, e questo antepone al ben pubblico, facendo le parti di duro padrone cò servj».

Si tratta di considerazioni che se si sviluppano sullo sfondo delle moderne configurazioni del principato civile dei Papi, di quel 'Sovrano Pontefice' su cui scrisse pagine di grande spessore Paolo Prodi, tuttavia acquisiscono un rilievo più generale per l'esperienza giuridico-politica dell'età dell'Assolutismo.

Quanto alla figura del Giurista, che nel volume in esame è sviluppata da Raffaele Ruggiero (*La retorica di Giovanni Battista De Luca*, p. 39 ss.), essa vede il nostro giureconsulto in polemica con i giuristi meramente accademici (il suo riferimento in particolare è a quelli docenti nella romana Università della Sapienza), nella misura in cui perpetuano un insegnamento tralaticciamente ricevuto da una tradizione scolastica degradata, senza preoccuparsi di innovare lo studio dell'esperienza giuridica nel suo complesso. Insomma: i professori giuristi non fanno parte dei destinatari delle sue opere. Per De Luca, infatti, il giurista è uomo dal 'sapere pratico'; il diritto non è pura speculazione teoretica, ma pensiero rivolto all'esperienza. Ed in questo contesto si comprende la sua lotta, molto moderna, per il superamento del latino come lingua dei giuristi; il suo impegno per l'uso della lingua corrente, che tra l'altro rende comprensibile a tutti norme e sentenze, il diritto che è nella volontà del legislatore e il diritto che è nel fatto. Si tratta di una lotta che appare chiaramente sottesa nel passaggio dalla monumentale opera *Theatrum veritatis et justitiae*, scritta tra il 1669 e il 1673, all'altra, il *Dottor volgare*, del 1673, che segnò un momento importante nella cultura giuridica italiana, e che venne tra l'altro a forgiare un lessico giuridico. Quell'opera ed il passaggio da essa segnato in qualche modo risultò antipatrice di istanze che sarebbero state proprie della modernità giuridica, in particolare dell'illuminismo con la sua fondamentale istanza all'adozione delle lingue nazionali nella vita giuridica, come esigenza garantistica e come presupposto di eguaglianza.

Per il De Luca il Giurista non è solo l'operatore del diritto, in particolare l'avvocato, ma è anche e soprattutto il consigliere del Principe, nella prospettiva sia di illuminazione e schiarimento sull'ordine dato, sia di suggerimento e sollecitazione sull'ordine da darsi.

Sempre dalle pagine di Alessandro Dani si ricavano, infine, elementi sul pensiero del cardinale relativamente ai Ministri ed ai Magistrati, intesi ovviamente questi ultimi non solo nel senso più ristretto e moderno di coloro cui è affidata la funzione dello *jus dicere*, ma con riferimento anche alla più alta burocrazia, a coloro cui sono affidate dal Principe funzioni amministrative e di governo. Tutti costoro hanno l'obbligo di osservare le leggi e la giustizia in modo irreprensibile,

«per esser» – come si legge nel *Dottor volgare* – «il lume che sta sopra il candeliere pubblicamente esposto per guida degli altri».

Magistrati e governanti debbono essere ben pagati, ma con ciò «si renderanno degni di più severo castigo» – si legge ne *Il Principe cristiano* – «se delinqueranno nell'ufficio, particolarmente circa l'interesse e la corruttela per avarizia». Interessante richiamare al riguardo quanto riferisce l'allievo Giovanni Antonio Tomati, nella sua biografia del De Luca, ricordando che questi soleva dire, nel ricorrere alla mitologia greca per richiamare i simboli della giustizia, che non c'è cosa più detestabile quanto vedere un giudice «con la bilancia d'Astrèa pesar regali».

Per concludere una brevissima osservazione.

Il De Luca dette un contributo importante nell'età moderna, insieme a quell'Alfonso de' Liguori che sarebbe venuto dopo di lui ma con esperienze personali del tutto dissimili, a porre elementi fondativi di una deontologia del giurista e, in particolare, di una deontologia forense, in particolare sull'utilizzo dei cosiddetti '*probati auctores*' nelle scritture avvocatistiche e nelle decisioni dei giudici.

È interessante al riguardo notare come nel *Theatrum* egli condanni il malcostume, al suo tempo largamente praticato dal ceto avvocatistico, di voler dare autorità a tesi giuridiche sulla sola base del numero degli autori che le sostengono: «de simplicibus collectoribus vel repertoriantibus, qui absque aliquo discensus vel proprio iudicio transcribunt vel referunt dicta aliorum». Per lui occorre fermarsi ai soli *probati auctores* sia nella interpretazione delle norme, sia nella eventualità di lacune del sistema giuridico, ma sia anche nella individuazione delle norme deontologiche – allora ben lontane dall'essere codificate – da seguire nella trattazione professionale delle questioni giuridiche.

Un ammonimento che, in qualche caso, può valere anche per oggi.

Giuseppe Dalla Torre